

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 717/2017/THH sul trattamento da parte dell'Agenzia europea per la difesa di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi ai contatti con l'industria in merito all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e al programma europeo di ricerca in materia di difesa

Decisione

Caso 717/2017/THH - Aperto(a) il 20/06/2017 - Decisione del 04/07/2018 - Istituzione coinvolta Agenzia europea per la difesa (Risoluzione da parte dell'istituzione) |

Il caso riguardava la mancata concessione, da parte dell'Agenzia europea per la difesa, dell'accesso del pubblico ai documenti relativi ai contatti con l'industria della difesa in relazione alla ricerca sulla difesa e al programma europeo di ricerca in materia di difesa.

Nel corso dell'indagine del Mediatore, l'AED ha concesso al denunciante l'accesso ai documenti richiesti e ha apportato miglioramenti significativi nelle sue procedure e sistemi per il trattamento e la risposta alle richieste di accesso ai documenti.

Il Mediatore ha pertanto constatato che il caso è stato risolto dall'AED e ha archiviato il caso.

Contesto della denuncia

1. Il 15 febbraio 2017 il denunciante, a nome di un'organizzazione non governativa belga, ha presentato all'Agenzia europea per la difesa (AED) una richiesta di accesso del pubblico ai seguenti documenti, a norma del regolamento 1049/2001 [1] : " *un elenco di riunioni di funzionari e/o rappresentanti dell'AED e di rappresentanti di singole imprese, comprese le società di consulenza di lobby e studi legali, e/o le associazioni di categoria, in cui è stata trattata la prossima azione preparatoria (PA) sulla ricerca in materia di difesa e il programma*



europeo di ricerca in materia di difesa (EDRP); verbali e altre relazioni di tali riunioni; tutta la corrispondenza (comprese le e-mail) tra funzionari dell'AED e/o rappresentanti e rappresentanti di singole società (compresi consulenti di lobby e studi legali) e/o associazioni di categoria, in cui sono stati trattati l'organismo pagatore per la ricerca in materia di difesa e l'EDRP ; e "un elenco di invitati alla conferenza annuale dell'AED del 2016 e le organizzazioni/istituzioni/imprese che questi invitati rappresentano " .

2. Il denunciante non ha ricevuto risposta e, pertanto, il 9 marzo 2017 ha inviato all'AED una lettera in cui gli ricordava la sua richiesta. Dopo aver ancora ricevuto alcuna risposta, il denunciante ha presentato una domanda di riesame, una cosiddetta "domanda di conferma", il 13 marzo 2017. Il denunciante non ha sentito nulla in risposta.

3. Il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo il 28 aprile 2017.

L'inchiesta

4. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla mancata risposta da parte dell'Agenzia europea per la difesa alla richiesta del denunciante di accedere al pubblico ai documenti relativi alle attività di lobbying sull'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e sul programma europeo di ricerca in materia di difesa (EDRP). Mentre l'indagine era in corso, l'AED ha risposto al denunciante e ha concesso un accesso parziale ai documenti richiesti. Il Mediatore ha quindi esaminato il trattamento da parte dell'AED della richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti.

5. Nel corso della sua indagine, la squadra investigativa della Mediatrice ha ispezionato i fascicoli dell'AED e ha tenuto riunioni con i rappresentanti dell'AED per quanto riguarda il trattamento della richiesta del denunciante. Il gruppo incaricato dell'inchiesta ha verificato le redazioni che erano state apportate ai documenti in relazione ai quali era stato concesso l'accesso parziale ed ha esaminato le opzioni per risolvere la questione. Il gruppo incaricato delle indagini ha inoltre esaminato i sistemi e le procedure necessari per garantire la corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte dell'AED.

Richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti

Valutazione del Mediatore

6. Il Mediatore osserva che il denunciante ha presentato una richiesta, dando seguito a un sollecito all'AED, e successivamente ha presentato una richiesta di riesame, una cosiddetta "domanda di conferma". In nessun momento ha ricevuto una risposta dall'AED. In quanto tale, l'AED non ha rispettato il regolamento 1049/2001, che fissa un termine di 15 giorni lavorativi in cui l'accesso a un documento deve essere concesso (in tutto o in parte) o rifiutato. Il rifiuto di



concedere l'accesso del pubblico deve essere fornito per iscritto e deve essere motivato. [2] L'AED non ha prorogato il termine di cui dispone, un'opportunità che esiste nel caso di un documento di grandi dimensioni o di un gran numero di documenti. In tal caso, un'istituzione ha la possibilità di prorogare il termine per altri 15 giorni lavorativi, purché siano fornite al richiedente una giustificazione ragionevole e una tempestiva notifica [3] .

7. A seguito dell'intervento del Mediatore, l'AED ha risposto alla richiesta del denunciante il 12 luglio 2017. Nella sua risposta, l'AED ha concesso un accesso *parziale* del pubblico ai documenti richiesti, divulgando al denunciante i documenti individuati nella prima, seconda e quarta parte della sua richiesta. Per quanto riguarda la terza parte della richiesta del denunciante, l'AED ha ritenuto che essa riguardasse un numero molto elevato di documenti, la cui identificazione costituirebbe un onere amministrativo eccessivo per l'AED, in quanto richiederebbe un controllo individuale della corrispondenza specifica dell'AED da parte dei membri del personale interessati. Di conseguenza, l'AED ha chiesto al denunciante di chiarire questa parte della richiesta, prima il 12 luglio 2017 e, successivamente, dopo il rifiuto iniziale del denunciante di fornire il chiarimento, il 26 luglio 2017.

8. Dopo aver inizialmente rifiutato di chiarire la portata dei documenti richiesti, il denunciante lo ha fatto il 26 luglio 2017. Sulla base di tale chiarimento, l'AED ha individuato documenti relativi alla terza parte riveduta della richiesta del denunciante e ha fornito l'accesso a tali documenti il 7 settembre 2017.

9. Il 7 settembre 2017, dopo aver ricevuto tali documenti, il denunciante ha indicato che alcune riunioni non erano state incluse nella risposta dell'AED. L'AED ha chiarito che non sono stati presi verbali delle riunioni in questione, spiegando che una delle riunioni era informale e che l'altra riunione non era stata trasmessa all'AED.

10. In tale contesto, mentre la mancata risposta iniziale dell'AED alla richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti costituiva una cattiva amministrazione, il Mediatore osserva che, nel corso dell'indagine, l'AED ha continuato a fornire in buona fede l'accesso del pubblico ai documenti richiesti. Inoltre, l'AED ha espresso la propria disponibilità a collaborare con il denunciante per risolvere la richiesta. Alla luce di ciò, il Mediatore ritiene che l'AED abbia risolto il caso.

Sistemi e procedure dell'Agenzia europea per la difesa per il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti

Valutazione del Mediatore

11. Nel corso della sua indagine, la Mediattrice ha constatato che, al momento della ricezione della richiesta di accesso ai documenti presentata dal denunciante, il sistema dell'AED per il trattamento di tali richieste poteva essere migliorato. Non esisteva un sistema affidabile per la



registrazione delle richieste presentate per posta elettronica, il che ha fatto sì che l'Agenzia venisse a conoscenza della richiesta del denunciante solo attraverso l'intervento del Mediatore. Le difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento 1049/2001 nell'ambito dell'AED sono state il risultato di varie questioni, tra cui la mancanza di risorse. Essa era anche, in parte, connessa alla natura del lavoro dell'AED, vale a dire la sfera della difesa e della sicurezza. Tale contesto, che comporta il trattamento da parte dell'AED di informazioni sensibili e riservate, ha avuto un impatto significativo sul trattamento dei documenti e delle informazioni da parte dell'Agenzia.

12. Al momento dell'ispezione del Mediatore, le proposte relative alle procedure di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 erano ancora in discussione in seno all'Agenzia. Tuttavia, dall'inizio dell'indagine del Mediatore, l'AED ha apportato notevoli miglioramenti e progressi nel suo sistema di gestione delle richieste di accesso del pubblico ai documenti. A seguito di una buona cooperazione tra l'alta dirigenza dell'AED e la squadra investigativa del Mediatore, l'Agenzia ha adottato una nuova politica globale sull'accesso ai documenti, di cui alla decisione 17/15 del 9 novembre 2017. Inoltre, l'AED ha inserito nella sua relazione annuale 2017 [4] un capitolo sull'accesso ai documenti, introducendo questa nuova politica e illustrando il lavoro svolto in questo settore nel corso dell'anno in questione. Oltre a ciò, l'AED ha adottato misure significative per sensibilizzare l'Agenzia in merito ai suoi obblighi in materia di accesso ai documenti, anche attraverso una formazione regolare del personale. Il Mediatore accoglie con favore questi sviluppi positivi e incoraggia l'AED a continuare a seguire le buone prassi amministrative nella gestione delle richieste di accesso del pubblico ai documenti.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Il Mediatore archivia il caso come stabilito dall'Agenzia europea per la difesa.

Il denunciante e l'Agenzia europea per la difesa saranno informati di tale decisione .

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 4.7.2018

[1] Regolamento 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, disponibile all'indirizzo



<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&rid=1> [Link].

[2] Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[3] Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[4] Relazione annuale 2017 dell'Agenzia europea per la difesa, disponibile all'indirizzo <https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-annual-reports/eda-2017-annual-report-final.pdf> [Link]